



diaco) e che per i conseguenti disturbi si era sottoposto a due visite mediche e ad elettrocardio gramma; avendo egli tacito tali circostanze, l'Istituto contestò il sinistro per dichiarazioni erronee e utricose in buona fede (art. 2 cond. gen. di polizza e art. 1893 C.C.).

La contestazione, peraltro, è stata vivacemente contrastata dalla beneficiaria, Pallini Giuseppina, la quale ha minacciato di adire l'Autorità giudiziaria.

La questione presenta elementi di fatto a sostegno della contestabilità; peraltro la beneficiaria, a mezzo del suo legale, si oppone alla tesi dell'I.N.A. con argomenti che in sede giudiziale potrebbero avere influenza, specialmente in una materia ove si nota una tendenza giurisprudenziale favorevole all'assicurato ed ai suoi aventi causa.

In un eventuale giudizio, infatti, sorgerebbe la necessità di consulenza medica sulla consistenza del vizio cardiaco progressivo e sui disturbi che esso comporta; ciò in quanto la beneficiaria sostiene che il Pallini ignorava di essere affetto da tale malattia, che aveva dei lievissimi disturbi